



Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 01 del 23 settembre 2020 _____

Progetto	<p><i>Parere ex Art. 9 D.M. 150/07</i></p> <p>“Impianto idroelettrico di Agosta in Comune di Agosta (RM) - Osservazioni art. 10-bis Legge 241/1990 - Trasmissione osservazioni del Proponente”</p> <p><i>ID_VIP:3995</i></p>
Proponente	<p>Ing. Ferdinando Milanetti</p>

La Commissione tecnica di Valutazione dell'impatto ambientale – VIA VAS

VISTA la proposta di Parere ex art 9 D. M. 150/2007, relativa a **“Impianto idroelettrico di Agosta in Comune di Agosta (RM), a seguito delle Osservazioni ex art. 10-bis Legge 241/1990” ID VIP 3995**”, sottoposta all’esame della Assemblea Plenaria n. 07/2020 del 17 aprile 2020;

RILEVATO che la Assemblea Plenaria della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA VAS, nella citata seduta del 17 aprile 2020 ha approvato per chiamata nominale, al punto 4.25 della riunione, il Parere ex art 9 D. M. 150/2007, relativa a **“Impianto idroelettrico di Agosta in Comune di Agosta (RM), a seguito delle Osservazioni ex art. 10-bis Legge 241/1990. Proponente Ing Ferdinando Milanetti. Referente dott. R. Baldoni”**;

RILEVATO che nella medesima Assemblea Plenaria del 17 aprile 2020 veniva approvata, al punto 4.26, la proposta di Parere ex art.9 DM 150/07 - Impianto idroelettrico di Agosta in Comune di Agosta (RM) - Osservazioni art.10 - bis Legge 241/1990 - **TRASMISSIONE RICHIESTA DEL PROPONENTE IN MERITO ALL’ANNULLAMENTO DEL PARERE CTVA N. 3058 DEL 05/07/2019** - Proponente: Ing. Ferdinando Milanetti - Referente: Dott. R. Baldoni;

RILEVATO che, per mero errore materiale, mentre veniva esitato al n. 3320 del 17 aprile 2020 il parere approvato al punto 4.26, regolarmente firmato digitalmente dal Segretario e dal Presidente della Commissione, e relativo al diniego di annullamento del parere CTVA n. 3058, il parere approvato al punto 4.25 della citata Assemblea Plenaria del 17 aprile 2020 non veniva esitato, ed in suo luogo, al n. 3319, veniva duplicato il parere 3320;

VISTO il testo del parere approvato al punto 4.25 della Assemblea Plenaria della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA VAS del 17 aprile 2020, “Parere ex art 9 D. M. 150/2007, relativa a **“Impianto idroelettrico di Agosta in Comune di Agosta (RM), a seguito delle Osservazioni ex art. 10-bis Legge 241/1990. Proponente Ing Ferdinando Milanetti. Referente dott. R. Baldoni”**, che di seguito si riporta:

“VISTA la nota Prot. DVA-26955 del 16/10/2019, assunta al Prot. CTVA-3919 del 16/10/2019, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (di seguito *DVA* o *Direzione*) ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (di seguito *CTVA* o *Commissione*), per le verifiche di competenza, la nota del 28/09/2019 pervenuta per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto, acquisita con Prot. UDCM-21669 del 30/09/2019 e Prot. DVA-24973 del 02/10/2019, con cui l’**Ing. Ferdinando Milanetti** (di seguito *Proponente*) ha presentato **Osservazioni** in riscontro all’applicazione dell’**art. 10-bis della Legge n. 241/90** relativamente al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 104/2017, per il progetto denominato **“Impianto idroelettrico di Agosta in Comune di Agosta (RM)”**, nella Regione Lazio (codice **“ID_VIP:3995”**) .

VISTO il Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152 recante **“Norme in materia ambientale”** e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14/05/2007, n. 90 concernente **“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248”** ed in particolare l’art. 9, che prevede l’istituzione della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge 23/05/2008, n. 90, convertito in legge il 14/07/2008, Legge n. 123/2008 **“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”** ed in

particolare l'art. 7, che modifica l'art. 9 del D.P.R. del 14/05/2007, n. 90.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18/09/2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i Decreti Prot. n. GAB/DEC/193/2008 del 23/06/2008 e Prot. n. GAB/DEC/205/2008 del 02/07/2008.

VISTO il Decreto Legge 06/07/2011, n. 98 convertito in legge il 15/07/2011, Legge n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5, comma 2-bis.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, Prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i.

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito in legge l'11/08/2014, Legge n. 116/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art. 12, comma 2, con il quale si dispone la proroga delle funzioni dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, in carica alla data dell'entrata in vigore del detto D.L., fino al momento della nomina della nuova Commissione.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.

VISTO in particolare l'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. relativo a "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", che recita: "1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e

assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione".

PRESO ATTO che:

- con nota Prot. DVA-20878 del 07/08/2019, la Direzione ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, comunicando al Proponente gli esiti dell'istruttoria di VIA "**ID_VIP:3995**" riguardante il progetto di "**Impianto idroelettrico di Agosta in Comune di Agosta (RM)**", nonché il termine di n. 10 giorni dal ricevimento di tale nota al fine di presentare proprie osservazioni scritte;
- con nota assunta al Prot. DVA-22291 del 04/09/2019, il Proponente ha **chiesto il differimento** di n. 30 giorni del termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, al fine di predisporre osservazioni;
- con nota Prot. DVA-23244 del 16/09/2019, la Direzione ha **concesso il differimento richiesto** spostando la scadenza al 02/10/2019, alla luce delle motivazioni addotte dal Proponente. Resta invece confermato il periodo di n. 180 giorni a partire dal 27/05/2019, con termine il 22/11/2019, concesso per la produzione di osservazioni al MiBAC, che ha comunicato il proprio nulla osta con nota Prot. 1280 del 30/07/2019, acquisita al Prot. DVA-19969 del 30/07/2019.

RICHIAMATO il **Parere n. 3058 del 05/07/2019**, con il quale la Commissione, nel ritenere "carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SIA trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria [...]", ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter pervenire ad un giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in argomento [...]" e, pertanto, ha espresso "**parere negativo** all'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per la proposta progettuale denominata "**Impianto idroelettrico di Agosta - Progetto per la realizzazione dell'impianto con derivazione dal Fiume Aniene a quota 342,00 m s.l.m. in Comune di Agosta (RM) e delle relative opere di connessione alla Rete Terna (Codice - RTN T01-Sez.1.A)**", nella Regione Lazio, presentata dall'Ing. **Ferdinando Milanetti** ("Proponente"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 104/2017".

CONSIDERATO che con la nota del 28/09/2019, acquisita al Prot. UDCM-21669 del 30/09/2019 e al Prot. DVA-24973 del 02/10/2019, recante "**Osservazioni**" di cui alla nota Prot. DVA-20878 del 07/08/2019 "**in merito al Parere n. 3058 del 05/07/2019**" espresso dalla Commissione, il Proponente ha rappresentato quanto di seguito riportato:

" [...]

1. dal rigo quattro al rigo sette di pagina 3 di 47 è detto testualmente "[...]

CONSIDERATO che il presente parere riguarda l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale (istruttoria VIA ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per la proposta progettuale denominata "Progetto di adeguamento della Diga di Ceppo Morelli

sul Torrente Anza nel Comune di Ceppo Morelli (VB)" (identificata con il codice "ID_VIP:3995");

[...]" e ritenuto che il Parere espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS non sia riferito al "Progetto per la realizzazione dell'IMPIANTO IDROELETTRICO DI AGOSTA in Comune di Agosta (RM) [ID_VIP 3995]" ma al "**Progetto di adeguamento della Diga di Ceppo Morelli sul Torrente Anza nel Comune di Ceppo Morelli (VB)**" e pertanto tale parere è, secondo il Proponente, non conforme.

2. al rigo ventuno di pagina 12 di 47 è detto testualmente "[...]

VALUTATO che, per quanto attiene al quadro di riferimento progettuale:

[...]".

3. dal rigo uno al rigo quattro di pagina 15 di 47 è detto testualmente "[...]

- il volume teorico degli scavi per l'alloggiamento dello sbarramento nell'alveo fluviale è di circa 30.000 m³: il materiale prelevato è classificato come rifiuto. Per quanto attiene allo smaltimento delle terre e rocce di risulta provenienti dagli scavi, il Proponente ha previsto il conferimento presso un centro autorizzato nei pressi di Tivoli;

[...]" . Per il volume teorico di scavo ed il suo conferimento, vedi Elaborato Tecnico di Progetto: ET.10.:.COMPUTO METRICO, dove è riportato che il volume delle terre di scavo (30.000 m³) sarà tutto riutilizzato (riporto) per la realizzazione degli argini, destro e sinistro, del Bacino di accumulo e non conferite, le terre, presso un "**centro autorizzato nei pressi di Tivoli**" come impropriamente riportato a pagina 15 del Parere, forse la valutazione di conferimento preso un centro autorizzato nei pressi di Tivoli era riferita ad altro progetto.

Il Proponente non ha previsto il conferimento presso un centro autorizzato nei pressi di Tivoli (vedi elaborati tecnici trasmessi).

Inoltre a Pag. 120 dell'Elaborato Tecnico di Progetto: ET.17: DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA, dal rigo sei al rigo nove dove è scritto testualmente "... Il materiale terroso, non inquinante, risultante in eccesso dalle attività di scavo, per la realizzazione dell'Impianto Idroelettrico di Agosta (RM), in conformità con la pertinente legislazione in materia, **sarà ricollocato nelle cave dismesse nell'ambito dei Comuni di Trevi, Jenne e Subiaco** dove i siti si trovano. ...", questo ai fini del recupero ambientale delle aree delle stesse cave dismesse.

4. dal rigo cinque al rigo sette di pagina 15 di 47, a conferma di quanto riportato al punto 3, è detto testualmente "[...]

- per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico sono previsti riporti a formazione degli argini delle sponde fluviali utilizzando lo stesso materiale di scavo se non inquinante; per la realizzazione dell'impianto è stato stimato l'impiego di circa 500 m³ di calcestruzzo;

[...]" . La quantità di c.l.s. sopra stimata riguarda l'intera traversa di sbarramento e per essa la quantità maggiore è prevista per i

taglioni e la fondazione della traversa stessa (come sarà dal progetto esecutivo).

5. al rigo ventisei di pagina 15 di 47 è detto testualmente "[...]

VALUTATO che, per quanto attiene al quadro di riferimento progettuale:

[...]".

6. dal rigo ventisette al rigo ventinove di pagina 15 di 47 è detto testualmente "[...]

- gli interventi di progetto costituiscono soluzioni elaborate con l'obiettivo di facilitare la gestione degli eventi di piena, migliorando la sicurezza del territorio, e al contempo sfruttare la fonte di energia idroelettrica disponibile in loco;

[...]" . Quanto sopra a conferma di quanto dichiarato dal Proponente negli Elaborati Tecnici prodotti.

7. dal rigo trenta al rigo trentadue di pagina 15 di 47 è detto testualmente "[...]

- l'alternativa zero, ovvero l'ipotesi di non effettuare interventi, esporrebbe l'area interessata al ripetersi di fenomeni di esondazione e a rischio idrogeologico a causa dell'incapacità di regolare i deflussi;

[...]" . Quanto sopra a conferma di quanto dichiarato dal Proponente negli Elaborati Tecnici prodotti.

8. al rigo trentasei di pagina 18 di 47 è detto testualmente "[...]

VALUTATO che, per quanto attiene al quadro di riferimento ambientale:

[...]" .

9. dal rigo trentasette al rigo trentanove di pagina 18 di 47 è detto testualmente "[...]

- sulla base dell'analisi effettuata, si ravvisa l'insorgere di impatti derivanti dagli interventi di progetto, che riguarderanno essenzialmente le aree esondabili del fondovalle percorso dal Fiume Aniene;

[...]" . Le aree del Bacino che saranno interessate dalla realizzazione dello Sbarramento rientrano nelle aree a Rischio R3 ed R4 previste dal Piano di Esondazioni, pertanto l'impatto già si è manifestato, con gli eventi di piena che ci sono stati fino ad ora, e si manifesterà ancora anche senza la realizzazione dello Sbarramento in Progetto.

Inoltre, sotto il profilo ambientale, l'intervento così localizzato in progetto, ricade in area classificata dalle NTA del PTPR della Regione Lazio come "Paesaggio naturale - Art. 21 - e al **Punto 6.1 della Tav. A)** del citato Piano che recita "**Sono Consentite, ...**" le "**Infrastrutture e Impianti anche per Pubblici Servizi di tipo Areale o a Rete che comportino trasformazioni permanenti del suolo ecc. ..**".

10. dal rigo quaranta al rigo quarantadue di pagina 18 di 47 è detto testualmente "[...]

- l'uso di risorse e le interferenze con l'ambiente interesseranno principalmente le attività di cantiere: nell'ambito dei lavori per la realizzazione del progetto, l'impatto ambientale

prodotto sarà dovuto agli scarichi dei macchinari in funzione e alla presenza di mezzi e baraccamenti di cantiere;

[...]". Con l'appalto dei lavori, se autorizzati, saranno presentati i piani di sicurezza sia in fase di progettazione e sia in fase di esecuzione, così come previsto per legge: D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e se del caso saranno presi in considerazione gli scarichi dei macchinari e dei baraccamenti di cantiere per ridurre al minimo le interferenze con l'ambiente.

Inoltre, sotto il profilo ambientale, l'intervento così localizzato in progetto, ricade in area classificata dalle NTA del PTPR della Regione Lazio come "Paesaggio naturale - Art. 21 - e al **Punto 4.1 della Tav. C)** del citato Piano che recita "**In caso di modellamento del suolo, ecc. ...**" e "**Movimenti di Terre e Modellamento del Terreno**", sono consentiti.

11. dal rigo quarantatré al rigo quarantaquattro di pagina 18 di 47 è detto testualmente "[...]

- durante la fase di esercizio, il progetto comporterà le modifiche indotte dalla creazione del bacino, con l'allagamento di vaste aree di territorio, sebbene già soggette ad esondazione dell'Aniene;

[...]". Le aree che saranno occupate dall'acqua del Bacino sono aree soggette, già oggi, ad essere allagate e previste dal Piano di Esondazione elaborato dall'Autorità di Bacino del Tevere.

12. dal rigo quarantacinque di pagina 18 di 47 al rigo uno di pagina 19 di 47 è detto testualmente "[...]

- in generale si prevedono impatti sull'ittiofauna, specialmente sugli stadi giovanili, causati dall'azione meccanica delle pale rotanti delle turbine.

[...]". Chi ha valutato quanto sopra, secondo il Proponente, non ha letto attentamente gli elaborati tecnici prodotti (vedi scala risalita pesci, DMV e griglia di presa), per questo "le pale" delle Turbine non hanno nessun effetto (vedi elaborati tecnici di Progetto).

13. dal rigo uno di pagina 44 di 47 al rigo tre di pagina 44 di 47 è detto testualmente "[...]

CONSIDERATO che il Proponente non ha pienamente recepito l'importanza di approfondire la trattazione sulle tematiche ambientali connesse alla realizzazione del progetto, rispondendo soltanto in parte alle evidenze espresse nelle richieste formulate dalla CTVA, dalla DVA e dal MiBAC.

[...]". Le trattazioni sulle tematiche ambientali, secondo il Proponente, sono state elaborate ed approfondite ed ha risposto alle richieste della CTVA, dalla DVA e dal MiBAC che a quest'ultimo, le richieste di approfondimento, saranno trasmesse entro i termini accordati.

14. dal rigo quattro di pagina 44 di 47 al rigo sette di pagina 44 di 47 è detto testualmente "[...]

VALUTATO che le argomentazioni addotte dal Proponente risultano in alcuni casi non strettamente pertinenti, talvolta evasive e in generale carenti di dettagli tecnico-scientifici rigorosi e

accurati, da documentare mediante appropriate attività di analisi e studio, rimandando invece ad elaborati già prodotti nel corso dell'istruttoria di VIA e in tal modo eludendo gli approfondimenti richiesti.

[...]". Il Proponente ha conoscenza dell'Alveo del Fiume Aniene dalle sorgenti alla confluenza con il Fiume Tevere più di qualsiasi altro poiché ha operato come Ingegnere, prima con Enel Produzione S.p.A. e poi con ACEA Produzione S.p.A., sia per le Dighe e sia per gli Sbarramenti tutti e per le opere idrauliche di derivazione e di scarico ispezionandole sia all'interno delle gallerie e sia all'interno ed all'esterno dei canali inoltre ha progettato e diretto (come Ing. Enel) gli interventi di recupero dell'area archeologica storica e dell'area archeologica industriale del Tempio di Ercole Vincitore (Tivoli) in collaborazione con il Prof. Cairoli Fulvio Giuliani dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma allora consulente della Soprintendenza di Tivoli (RM) (vedi anche la Pubblicazione, del Proponente come autore, del libro dal titolo "IMPIANTI IDROELETTRICI DI TIVOLI" del giugno 2012 pubblicato dall'Editore "ARACNE Editrice S.r.l.").

Per i dettagli, "tecnico-scientifici rigorosi ed accurati", già forniti e ritenuti insufficienti dalla CTVA saranno forniti, dal Proponente, con il Progetto Definitivo ed Esecutivo se autorizzato.

15. dal rigo otto di pagina 44 di 47 al rigo undici di pagina 44 di 47 è detto testualmente "[...]

RITENUTA pertanto nel complesso generica, incompleta e non esauriente la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente al fine di chiarire quanto rappresentato dalla CTVA in merito ad alcuni aspetti progettuali, con particolare riferimento all'elaborazione e illustrazione dell'"opzione 0", delle alternative di progetto e di localizzazione e del Piano di Utilizzo delle Terre e rocce di scavo.

[...]". Per l'"opzione 0" si rimanda a quanto riportato dal rigo trenta al rigo trentadue di pagina 15 di 47 dove è detto testualmente "[...]

- l'alternativa zero, ovvero l'ipotesi di non effettuare interventi, esporrebbe l'area interessata al ripetersi di fenomeni di esondazione e a rischio idrogeologico a causa dell'incapacità di regolare i deflussi;

[...]". Quanto sopra a conferma di quanto dichiarato dal Proponente negli Elaborati Tecnici prodotti.

Inoltre per quanto riguarda il "Piano di utilizzo delle Terre e rocce di scavo" si rimanda a quanto riportato dal rigo uno al rigo quattro di pagina 15 di 47 è detto testualmente "[...]

- il volume teorico degli scavi per l'alloggiamento dello sbarramento nell'alveo fluviale è di circa 30.000 m³: il materiale prelevato è classificato come rifiuto. Per quanto attiene allo smaltimento delle terre e rocce di risulta provenienti dagli scavi, il Proponente ha previsto il conferimento presso un centro autorizzato nei pressi di Tivoli;

[...]". Per il volume teorico di scavo ed il suo conferimento, vedi Elaborato Tecnico di Progetto: ET.10.:.COMPUTO METRICO, dove è riportato che il volume delle terre di scavo (30.000 m³) sarà tutto riutilizzato (riporto) per la realizzazione degli argini, destro e

sinistro, del Bacino di accumulo e non conferite, le terre, presso un **"centro autorizzato nei pressi di Tivoli"** come impropriamente riportato a pagina 15 del Parere, forse la valutazione di conferimento preso un centro autorizzato nei pressi di Tivoli era riferita ad altro progetto.

Il Proponente non ha previsto il conferimento presso un centro autorizzato nei pressi di Tivoli (vedi elaborati tecnici trasmessi).

Inoltre a Pag. 120 dell'Elaborato Tecnico di Progetto: ET.17.: DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA, dal rigo sei al rigo nove dove è scritto testualmente "... Il materiale terroso, non inquinante, risultante in eccesso dalle attività di scavo, per la realizzazione dell'Impianto Idroelettrico di Agosta (RM), in conformità con la pertinente legislazione in materia, **sarà ricollocato nelle cave dismesse nell'ambito dei Comuni di Trevi, Jenne e Subiaco** dove i siti si trovano. ...", questo ai fini del recupero ambientale delle aree delle stesse cave dismesse.

16. dal rigo dodici di pagina 44 di 47 al rigo tredici di pagina 44 di 47 è detto testualmente "[...]

VISTA la nota del MiBAC, assunta con Prot. CTVA-1908 del 28/05/2019 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto.

[...]". Per la Nota del MiBAC, assunta con Prot. CTVA-1908 del 28/05/2019, il sottoscritto Proponente comunica alla CTVA che lo stesso MiBAC con successiva Nota, MiBAC / DG - ABAP_SERV V/25/09/2019/0026427 - P, comunicava al Proponente che "...per la propria richiesta di integrazioni **il termine concesso al proponente sia pari a 30 giorni a partire dalla ricezione della presente** per produrre e inviare la documentazione richiesta", cioè entro il **24 Ottobre 2019**.

17. dal rigo quattordici di pagina 44 di 47 al rigo sedici di pagina 44 di 47 è detto testualmente "[...]

PRESO ATTO che, ad oggi, non sono pervenute Osservazioni da parte del pubblico a seguito del deposito degli elaborati progettuali, dello SIA e della documentazione integrativa prodotti dal Proponente nel corso dell'intera istruttoria.

[...]". Quanto sopra a conferma della volontà degli Enti coinvolti e invitati ai due sopralluoghi effettuati.

18. dal rigo diciassette di pagina 44 di 47 al rigo diciotto di pagina 44 di 47 è detto testualmente "[...]

PRESO ATTO che, ad oggi, non è pervenuto il Parere di competenza della Regione Lazio sul progetto di cui trattasi.

[...]". Quanto sopra il Proponente non ha nulla da dire.

19. dal rigo diciannove di pagina 44 di 47 al rigo venti di pagina 44 di 47 è detto testualmente "[...]

VALUTATO che gli interventi in progetto introducono elementi di criticità e risultano non del tutto coerenti con le finalità di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle sue componenti.

[...]". Per gli "elementi di criticità" e "non del tutto coerenti con le finalità di tutela e miglioramento dell'ambiente", si rimanda a

quanto riportato nel PER della Regione Lazio e dal Piano Regolatore Generale del Comune di Agosta (RM) e dell'Elaborato Tecnico ET.:
RELAZIONE TECNICA.

20. dal rigo ventuno di pagina 44 di 47 al rigo ventitré di pagina 44 di 47 è detto testualmente "[...]

VALUTATO che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del Fiume Aniene in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale.

[...]". Lo Sbarramento in progetto, una volta realizzato, non produrrà interferenze a carico dei processi idraulici, poiché la portata del Fiume Aniene in arrivo sarà scaricata totalmente a valle, sia attraverso le turbine e sia attraversa la scala risalita pesci e DMV e sia tracimando dalla griglia di presa subalvea, e non produrrà interferenze idrogeologiche poiché la quantità di acqua proveniente dal bacino imbrifero di monte sarà accumulata nel Bacino di Agosta e gestita ai fini della sicurezza idraulica (Disciplinare di Concessione e Piano di Gestione), non produrrà interferenze geomorfologiche dovute alle piene del Fiume Aniene, poiché le aree di esondazione sono parte di quelle del Bacino.

21. dal rigo ventiquattro di pagina 44 di 47 al rigo ventisei di pagina 44 di 47 è detto testualmente "[...]

VALUTATO che si ravvisano questioni sostanziali e si prevedono impatti negativi per l'ambiente conseguenti all'esecuzione dei lavori e al successivo esercizio della diga e delle opere accessorie e idrauliche ad essa direttamente connesse.

[...]". La maggior parte dei lavori è concentrata nell'area, dove sarà realizzato lo Sbarramento, e per l'esercizio, dell'Impianto Idroelettrico di Agosta (RM) una volta realizzato, questo, attraverso lo sfioro dell'acqua dal coronamento dello Sbarramento, creerà un effetto cascata dal paramento di valle realizzato con "Bolognini" in travertino a gradoni, per ridurre la velocità dell'acqua, e non creando impatti negativi. Il Bacino di Agosta in progetto inoltre, una volta realizzato, **sarà un'area umida per la fauna** presente nei tre parchi gravanti all'esterno dell'area del Bacino stesso.

22. dal rigo ventisette di pagina 44 di 47 al rigo ventinove di pagina 44 di 47 è detto testualmente "[...]

RITENUTA carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SIA trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria, non essendo mutate le condizioni che appaiono ostative all'autorizzazione e realizzazione dell'intervento.

[...]". La documentazione integrativa fornita dal Proponente e richiesta dalla CTVA è oltre, di quanto previsto dalle norme, ritenendo che essendo l'area oggetto dell'intervento in progetto fuori dal perimetro dei tre parchi, le norme non ritengono obbligatorio la redazione e la trasmissione agli Enti del documento, ET.18.: RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, redatto dal Proponente e inviato alla CTVA.

23. dal rigo trenta di pagina 44 di 47 al rigo trentuno di pagina 44 di 47 è detto testualmente "[...]

VALUTATO quindi che il Proponente non ha ottemperato compiutamente alle richieste di approfondimenti e chiarimenti pervenute da parte delle Autorità competenti.

[...]". Le sole richieste di approfondimento sono state quelle del MiBAC che, come riportato nel precedente Punto 16, saranno fornite dal Proponente al MiBAC entro il **24 Ottobre 2019**, e quelle dell'ACEA ATO2 - GRUPPO ACEA S.p.A. che, dopo il sopralluogo, con Nota, Prot. n. 75235/P del 09/02/2019, ha chiesto di "convocare apposita riunione" con gli Enti preposti e che a tutt'oggi, 28 Settembre 2019, non è stata indetta, riunione con l'obiettivo di mettere appunto gli approfondimenti e tra questi anche lo scarico del depuratore di Subiaco (RM).

24. dal rigo trentadue di pagina 44 di 47 al rigo trentaquattro di pagina 44 di 47 è detto testualmente "[...]

VALUTATO pertanto che non sussistono le condizioni per poter pervenire ad un giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in argomento, poiché le criticità riscontrate non sono state superate dalla documentazione prodotta dal Proponente.

[...]". Le criticità che la CTVA dice di aver riscontrato, nel valutare tutti gli Elaborati di Progetto presentati, secondo il Proponente, che si è attenuto alle norme di legge oggi in vigore per la redazione del Progetto dell'Impianto Idroelettrico di Agosta (RM), rimangono solo quelle per l'esecuzione dei lavori ed alle quali si rimanda al Progetto Esecutivo.

In merito alle osservazioni richieste dal MiBAC, e riportate nel Parere, n. 3058 del 05/07/2019 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, lo stesso Ministero con Nota MiBAC / DG-ABAP_SERV V / 0021280 - P del 30/07/2019, trasmessa anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DIVISIONE II - SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE - Via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma (RM), accoglie la richiesta di proroga del Proponente per **ulteriori approfondimenti (Osservazioni) fino al 21 Novembre 2019 e per queste osservazioni il Proponente si è impegnato e le invierà al MiBAC entro i termini accettati e concessi dal MiBAC (21/11/2019).**

[...]".

VALUTATO che, con riferimento alle suddette **Osservazioni** del Proponente:

- per quanto attiene all'**Osservazione 1.** sull'ipotesi che il **Parere n. 3058 del 05/07/2019** espresso dalla Commissione non sia riferito al progetto di cui trattasi e pertanto risulti non conforme, la questione è oggetto di uno specifico procedimento attivato a seguito di un'ulteriore istanza del Proponente (giusta nota del 28/09/2019, acquisita con Prot. UDCM-21668 del 30/09/2019 e Prot. DVA-24972 del 02/10/2019, recante **richiesta di annullamento del Parere della CTVA n. 3058 del 05/07/2019**); nell'ambito di tale procedimento la Direzione ha chiesto alla Commissione di esprimere il **Parere tecnico** di competenza ex art. 9 del D.M. 150/2007, a cui si rimanda per la trattazione dettagliata della materia. In sintesi, si evidenzia che il codice "**ID_VIP:3995**", menzionato nella frase in esame (al rigo 7

della pagina 3 di 47 del **Parere**), identifica correttamente il progetto di "Impianto idroelettrico di Agosta in Comune di Agosta (RM)", mentre il richiamo al "Progetto di adeguamento della Diga di Ceppo Morelli sul Torrente Anza nel Comune di Ceppo Morelli (VB)", presente soltanto ai righi 5 e 6 della pagina 3 di 47, è stato trascritto per mero errore materiale, non essendovi nel testo alcun altro riscontro di elementi di qualsiasi tipologia riconducibili chiaramente ed esclusivamente a suddetta opera;

- per quanto attiene alle **Osservazioni 2. e 3.** circa il conferimento delle terre ad un centro autorizzato nei pressi di Tivoli, che non risulterebbe previsto negli elaborati tecnici trasmessi e la cui valutazione forse "era riferita ad altro progetto", quanto espresso dalla Commissione nel **Parere n. 3058 del 05/07/2019** relativamente al *quadro progettuale* è tratto dalla documentazione allegata all'istanza del Proponente di avvio dell'istruttoria di VIA, ivi compresa la *Relazione tecnica* del progetto in argomento (elaborato ET.1. del 16/11/2016), dove nel paragrafo 13.4.0. - *Impatti del Cantiere*, sotto-paragrafo 13.4.1. - *Scavi, Profilatura delle Sponde, Calcestruzzi, Rivestimenti, Gruppi Generatori e Sistemazione aree a verde*, a pag. 77, si legge quanto di seguito riportato:

"[...] Il volume teorico degli scavi per l'alloggiamento dello Sbarramento in alveo fluviale (cioè il volume del materiale in posto da scavare) è complessivamente di circa 30.000 m³ e si tratta del materiale prelevato per la realizzazione dello Sbarramento e della Centrale classificato come rifiuto.

Per quanto attiene allo smaltimento del materiale di risulta proveniente dagli scavi si prevede il **conferimento presso centro Autorizzato sito nei pressi di Tivoli** [...]"

Inoltre, quanto citato a pag. 120 dell'elaborato ET.17. *Documentazione integrativa*, ovvero che "[...] Il materiale terroso, non inquinante, risultante in eccesso dalle attività di scavo, per la realizzazione dell'Impianto Idroelettrico di Agosta (RM), in conformità con la pertinente legislazione in materia, **sarà ricollocato nelle cave dismesse nell'ambito dei Comuni di Trevi, Jenne e Subiaco** dove i siti si trovano [...]", è stato considerato nel **Parere** della Commissione ed è ivi riportato nella parte relativa alla trattazione della *documentazione integrativa* redatta in data 20/12/2018, in particolare nella *Tabella 4. Risposte del Proponente alle richieste di integrazioni della CTVA, al punto 2.14) Regime giuridico per gestire il materiale di scavo*. Tuttavia negli elaborati prodotti il Proponente non ha mai specificato che l'ipotesi di conferimento al centro autorizzato presso Tivoli sia stata definitivamente accantonata né che fosse stata riportata erroneamente riferendosi ad un altro intervento;

- per quanto attiene all'**Osservazione 4.** con riferimento all'impiego stimato di circa 500 m³ di calcestruzzo, si prende atto di quanto precisato sull'uso di tale quantitativo per "l'intera traversa di sbarramento e per essa la quantità maggiore è prevista per i taglioni e la fondazione della traversa stessa (come sarà dal progetto esecutivo)". Tuttavia il progetto esecutivo, richiamato dal Proponente, non è stato fornito;
- per quanto attiene alle **Osservazioni 5. e 6.** in merito all'obiettivo del progetto di facilitare la gestione degli eventi di piena e

sfruttare la fonte idroelettrica, si è tenuto conto delle suddette finalità, che hanno ispirato gli interventi, ma nelle **Osservazioni** il Proponente ha soltanto evidenziato quanto rappresentato nel **Parere** della Commissione e non ha fornito ulteriori elementi di discussione sull'efficacia e la sicurezza delle opere proposte;

- per quanto attiene all'**Osservazione 7.** riguardo all'alternativa zero, la Commissione ha constatato che l'ipotesi di non intervenire esporrebbe l'area interessata al ripetersi di fenomeni di esondazione e a rischio idrogeologico a causa dell'incapacità di regolare i deflussi, confermando quanto dichiarato negli elaborati tecnici dal Proponente, il quale nelle **Osservazioni** si è limitato a rimarcare ciò senza tuttavia approfondire gli aspetti inerenti all'affidabilità delle soluzioni tecniche previste e alla prevenzione dei rischi attesa dalla realizzazione delle stesse;
- per quanto attiene alle **Osservazioni 8. e 9.** sugli impatti determinati dalle opere di progetto, che riguarderanno le aree esondabili del fondovalle percorso dal Fiume Aniene, il Proponente ha tentato di minimizzare gli effetti negativi in virtù del contesto che, per sua natura, risulta già interessato da eventi ma non ha fornito elementi aggiuntivi in merito a possibili misure di mitigazione o compensazione delle conseguenze determinate a carico delle matrici ambientali interferite. Sembra che le suddette **Osservazioni** intendano fare riferimento all'art. 22 ("Paesaggio Naturale") delle NTA del PTPR della Regione Lazio piuttosto che all'art. 21 ("Le unità geografiche del paesaggio - disciplina di valorizzazione"); inoltre, la corrispondente Tabella B ("Paesaggio Naturale - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela"), anziché la Tav. A, al punto 6.1 citato dal Proponente, indica che "infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato" in realtà "Sono consentite" soltanto "se non diversamente localizzabili, nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale". Infine, "La relazione paesaggistica, deve prevedere la sistemazione paesaggistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica prevista nella relazione".
- per quanto attiene all'**Osservazione 10.** circa l'uso di risorse e le interferenze con l'ambiente durante le attività di cantiere (scarichi dei macchinari, presenza di mezzi e baraccamenti), non è stata colta l'opportunità per spiegare nei dettagli quanto in oggetto e al contrario si è scelto di rinviare la presentazione dei piani per la sicurezza alle successive fasi di progettazione ed esecuzione. Inoltre, il Proponente ha dichiarato che le misure di mitigazione per gli scarichi dei macchinari e i baraccamenti di cantiere saranno prese in considerazione esclusivamente "se del caso", configurandosi quindi come mera eventualità. Infine, anche tale **Osservazione** sembra riferirsi all'art. 22 ("Paesaggio Naturale") delle NTA del PTPR della Regione Lazio, dove al punto 4.2 della Tabella C ("Paesaggio Naturale - Norma regolamentare"), e non al punto 4.1 ("scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno") della Tav. C come invece indicato dal Proponente, si esamina la possibilità di "movimenti di terra e modellamenti del terreno" stabilendo tuttavia che "In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia

naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo";

- per quanto attiene all'**Osservazione 11.** in materia di modifiche indotte dalla creazione del bacino durante la fase di esercizio (allagamento di vaste aree di territorio, sebbene già soggette ad esondazione dell'Aniene), il Proponente ha ricordato nuovamente che saranno occupate aree già previste dal *Piano di Esondazione* elaborato dall'Autorità di Bacino del Tevere. Manca tuttavia uno studio approfondito ed esauriente, con elaborazione di opportuni modelli e specifiche simulazioni nelle condizioni post-operam, dei potenziali effetti determinati dal progetto a carico delle componenti ambientali coinvolte, in particolar modo nel caso di ambiente idrico (acque superficiali e sotterranee), suolo e sottosuolo (protezione e stabilità dei terreni e dei versanti), vegetazione, fauna ed ecosistemi (sottrazione di habitat);
- per quanto attiene all'**Osservazione 12.** con riferimento agli impatti dell'azione delle turbine sugli stadi giovanili dell'ittiofauna, la Commissione ha letto attentamente la documentazione tecnica prodotta rilevando che tale azione, lungi dal non avere alcun effetto, nell'elaborato *ET. 16. Studio di Impatto Ambientale*, capitolo *Analisi degli impatti*, pag. 21 è stata evidenziata dallo stesso Proponente come di seguito illustrato:

"[...] Altri impatti all'ittiofauna sono causati dall'aspirazione contro le griglie delle condotte di captazione dell'acqua (non è il caso nostro) e dell'azione meccanica delle pale rotanti delle turbine; tali impatti riguardano soprattutto gli stadi giovanili. [...]";
- per quanto attiene all'**Osservazione 13.** riguardo al non aver pienamente recepito l'importanza di approfondire la trattazione sulle tematiche ambientali, rispondendo soltanto in parte alle evidenze espresse nelle richieste formulate, il Proponente ha rimandato a quanto sarà trasmesso al MiBAC "entro i termini accordati" e ha ritenuto di aver risposto alla Commissione e alla Direzione, ma le risposte fornite non sono state esaustive;
- per quanto attiene all'**Osservazione 14.** in merito alle argomentazioni addotte (giudicate dalla Commissione "in alcuni casi non strettamente pertinenti, talvolta evasive e in generale carenti di dettagli tecnico-scientifici rigorosi e accurati, da documentare mediante appropriate attività di analisi e studio, rimandando invece ad elaborati già prodotti nel corso dell'istruttoria di VIA e in tal modo eludendo gli approfondimenti richiesti"), la conoscenza dell'alveo del Fiume Aniene, che il Proponente ha dichiarato di possedere "più di qualsiasi altro", si fonda sull'esperienza lavorativa maturata dallo stesso, tuttavia non costituisce argomentazione tecnica sulla quale si possa basare un giudizio di compatibilità ambientale per gli interventi proposti. Tale giudizio deve essere supportato da spiegazioni e studi scientifici sufficienti ad escludere impatti significativi e negativi, ma per i dettagli "tecnico-scientifici rigorosi ed accurati" il Proponente ha rimandato alle successive fasi del "Progetto Definitivo ed Esecutivo se autorizzato";

- per quanto attiene all'**Osservazione 15.** circa la documentazione integrativa che la Commissione ha ritenuto "nel complesso generica, incompleta e non esauriente [...] in merito ad alcuni aspetti progettuali, con particolare riferimento all'elaborazione e illustrazione dell'"opzione 0", delle alternative di progetto e di localizzazione e del Piano di Utilizzo delle Terre e rocce di scavo", il Proponente ha ripetuto considerazioni già espresse nelle **Osservazioni 7.** ("opzione 0"), **2.** e **3.** (gestione delle terre da scavo), a cui si rinvia per una valutazione dettagliata, mentre non ha fornito approfondimenti né sulle alternative di progetto e di localizzazione né sulle parti mancanti della descrizione dell'"opzione 0" e del Piano di Utilizzo;
- per quanto attiene all'**Osservazione 16.** con riferimento alla nota del MiBAC di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, si prende atto di quanto riferito dal Proponente, che ha riportato quanto espresso nella nota Prot. MiBAC/DG-ABAP_SERV V/25/09/2019/0026427-P con cui il MiBAC ha comunicato che "[...] "per la propria richiesta di integrazioni **il termine concesso al proponente sia pari a 30 giorni a partire dalla ricezione della presente per produrre e inviare la documentazione richiesta**", cioè entro il **24 Ottobre 2019**";
- per quanto attiene all'**Osservazione 17.** sul fatto che non sono pervenute **Osservazioni da parte del pubblico**, si rappresenta che, sebbene il Proponente abbia sottolineato che "Quanto sopra a conferma della volontà degli Enti coinvolti e invitati ai due sopralluoghi effettuati", con nota Prot. n. 75235/P del 09/02/2019 ACEA ATO2 - Gruppo ACEA S.p.A., a seguito delle attività di sopralluogo, ha chiesto di convocare un'apposita riunione con gli Enti preposti per mettere a punto richieste di approfondimento, come dichiarato dallo stesso Proponente nell'**Osservazione 23.** a cui si rimanda per maggiori dettagli. Inoltre, si evidenzia che il pubblico non ha espresso osservazioni in negativo ma nemmeno in positivo, non essendo giunta alcuna manifestazione favorevole alla realizzazione del progetto;
- per quanto attiene all'**Osservazione 18.** riguardo alla circostanza che non è pervenuto il **Parere di competenza della Regione Lazio**, si prende atto che "il Proponente non ha nulla da dire";
- per quanto attiene all'**Osservazione 19.** in merito al fatto che gli interventi in progetto introducono elementi di criticità e risultano non del tutto coerenti con le finalità di protezione e miglioramento dell'ambiente e delle sue componenti, il Proponente ha richiamato il PER della Regione Lazio, il PRG del Comune di Agosta (RM) e l'elaborato *ET.1. Relazione tecnica*, mentre manca un'analisi accurata e completa del sistema dei vincoli e della pianificazione di settore in materia di tutela dell'ambiente idrico, del suolo e sottosuolo, della vegetazione, della fauna, degli ecosistemi e della salute pubblica;
- per quanto attiene all'**Osservazione 20.** in materia di interferenze a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del Fiume Aniene in un territorio soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, il Proponente ha ripetuto concetti già espressi e rinviato ai futuri "Disciplinare di Concessione e Piano di Gestione". Tutta la documentazione prodotta dal Proponente con riferimento alle suddette tematiche si basa su elaborazioni semplificate e dati

attinti da archivi, che non si ritengono sufficienti per stabilire se la costruzione di uno sbarramento e la creazione di un bacino di accumulo rappresentino la soluzione più idonea per risolvere i problemi dell'area;

- per quanto attiene all'**Osservazione 21.** su questioni sostanziali e impatti negativi per l'ambiente conseguenti all'esecuzione dei lavori e al successivo esercizio delle opere di progetto, la concentrazione della maggior parte delle attività nell'area dello sbarramento nonché la creazione di un "effetto cascata" e di "un'area umida per la fauna", evidenziati dal Proponente, non sembrano giustificazioni accettabili a fronte di potenziali rischi per il territorio e la popolazione;
- per quanto attiene all'**Osservazione 22.** riguardo alla documentazione integrativa allo SIA, ritenuta dalla Commissione "carente, insufficiente e quindi non esaustiva [...] rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria", il Proponente ha rappresentato che tale documentazione è andata oltre quanto previsto dalle norme, che non prescrivono obbligatoriamente la relazione sulla valutazione di incidenza essendo "l'area oggetto dell'intervento in progetto fuori dal perimetro dei tre parchi". Tuttavia, proprio per la prossimità di tre aree protette, è apparso ragionevole adottare l'ulteriore strumento di tutela dello studio di incidenza ambientale;
- per quanto attiene all'**Osservazione 23.** sul non aver ottemperato compiutamente alle richieste di approfondimenti e chiarimenti pervenute da parte delle Autorità competenti, il Proponente ha citato soltanto il MiBAC ("saranno fornite dal Proponente al MiBAC entro il 24 Ottobre 2019", come già illustrato nell'ambito dell'**Osservazione 16.**), e l'ACEA ATO2 - Gruppo ACEA S.p.A. ("con Nota, Prot. n. 75235/P del 09/02/2019, ha chiesto di "convocare apposita riunione" con gli Enti preposti e che a tutt'oggi, 28 Settembre 2019, non è stata indetta, riunione con l'obiettivo di mettere appunto gli approfondimenti e tra questi anche lo scarico del depuratore di Subiaco (RM)"), ma ha omesso che la documentazione integrativa prodotta in risposta alle richieste della Commissione è stata giudicata "nel complesso generica, incompleta e non esauriente [...] al fine di chiarire quanto rappresentato dalla CTVA in merito ad alcuni aspetti progettuali" (si vedano anche i contenuti dell'**Osservazione 15.**);
- per quanto attiene all'**Osservazione 24.** circa la constatazione, da parte della Commissione, che "non sussistono le condizioni per poter pervenire ad un giudizio favorevole di compatibilità ambientale", perché le criticità riscontrate non sono state risolte dalla documentazione prodotta, il Proponente ha tentato di minimizzare le problematiche inerenti al progetto dichiarando che "Le criticità che la CTVA dice di aver riscontrato [...] rimangono solo quelle per l'esecuzione dei lavori", per le quali ha rinviato ancora una volta alle successive fasi di progettazione esecutiva. Al contrario, le questioni irrisolte restano molteplici e tutte di significativa importanza, come rappresentato ai punti precedenti.

VALUTATO che le **Osservazioni** del Proponente non consentono di chiarire e sanare le principali evidenze e criticità riscontrate nel corso del

procedimento di VIA, conclusosi con il **Parere n. 3058 del 05/07/2019** della Commissione.

VALUTATO che, relativamente a tali questioni, il Proponente non è stato in grado di fornire indicazioni risolutive.

RITENUTE, dunque, insufficienti le **Osservazioni** presentate dal Proponente ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria di VIA e nel **Parere n. 3058 del 05/07/2019**, poiché la documentazione prodotta non permette di superare le criticità riscontrate, ostative all'autorizzazione e realizzazione dell'intervento, per quanto concerne le garanzie offerte dal progetto esaminato a tutela degli aspetti ambientali.

VALUTATO, pertanto, che continuano a non sussistere le condizioni per poter giungere ad un giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in questione.

RICHIAMATO, in conclusione, il citato **Parere n. 3058 del 05/07/2019** formulato con riferimento al progetto in argomento, confermando le valutazioni istruttorie espresse dalla scrivente Commissione e in esso contenute.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO

la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE

- di non accogliere l'istanza di revisione del **Parere n. 3058 del 05/07/2019** relativo al progetto di "**Impianto idroelettrico di Agosta in Comune di Agosta (RM)**", nella Regione Lazio, di cui alla nota di **Osservazioni** del 28/09/2019 (acquisita con Prot. UDCM-21669 del 30/09/2019 e Prot. DVA-24973 del 02/10/2019) presentata dell'**Ing. Ferdinando Milanetti** (Proponente) in riscontro all'applicazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, per le motivazioni sopra espresse;
- di confermare il suddetto **Parere n. 3058 del 05/07/2019** con il quale la Commissione ha espresso "**parere negativo all'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per la proposta progettuale denominata "Impianto idroelettrico di Agosta [...] in Comune di Agosta (RM) [...]", nella Regione Lazio, presentata dall'Ing. Ferdinando Milanetti (Proponente), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 104/2017", fatta eccezione per il richiamo al "Progetto di adeguamento della Diga di Ceppo Morelli sul Torrente Anza nel Comune di Ceppo Morelli (VB)", di cui ai righi 5 e 6 della pagina 3 di 47 del medesimo documento, citato nel testo per mero errore materiale."**

VALUTA

che alla numerazione errata può essere posto rimedio con atto di mera rettificazione dell'errore materiale, ravvisando la ricorrenza di tale ipotesi.

L'istituto della rettifica, che costituisce manifestazione di autotutela ex art. 21 nonies della L. 241/90 consiste invero nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità; in particolare, affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico,

occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto.

E ancora, la rettifica costituisce esplicitazione del potere di correzione dell'errore materiale o di fatto nel quale sia incorso l'ente, che non rende necessario valutare comparativamente le posizioni coinvolte (Consiglio di Stato, VI Sezione, 17 Luglio 2008 n° 3597; 12 Aprile 2007 n° 1698).

Che detta ipotesi ricorra, emerge dall'approvazione esplicita del parere in Assemblea Plenaria del 17.4.2020 nei suoi contenuti al punto 4.25 e dalla mera apposizione di numero duplicato al parere reso ed approvato, errore che si intende emendare.

Per tali considerazioni l'Assemblea Plenaria

dispone

- la correzione dell'errore materiale e conseguente pubblicazione del parere ID 3319, regolarmente approvato per chiamata nominale dalla Assemblea Plenaria della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA VAS, al punto 4.25 della riunione del 17 aprile 2020, ex art 9 D. M. 150/2007, relativa a “Impianto idroelettrico di Agosta in Comune di Agosta (RM), a seguito delle Osservazioni ex art. 10-bis Legge 241/1990. Proponente Ing Ferdinando Milanetti. Referente dott. R. Baldoni”;
- la comunicazione alla Direzione per la conclusione del procedimento.

Il Presidente

Ing. Luigi Boeri